

n. 1753/24 Reg. Sentenze  
n. 584/24 R.G. Tribunale  
n. 4054/23 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE PENALE DI PESCARA

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

NI NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE On. del TRIBUNALE di PESCARA dott.ssa Francesca MANDUZIO - alla pubblica udienza del giorno 26 novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

OMISSIS

LIBERO PRESENTE

IMPUTATO

IMPUTATO

In ordine al reato di cui all'art. 187 c. 1 e 1 bis D. L.vo n. 285/1992 (Codice della Strada) e successive modifiche, perché circolava alla guida del veicolo Volkswagen tg. OMISSIS in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti.

Con l'aggravante di aver causato un incidente stradale.

In Pescara il 1.02.2021.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento:

- Pubblico Ministero OMISSIS;
- avv. OMISSIS difensore di fiducia dell'imputato.

LE PARTI HANNO CONCLUSO COME DA VERBALE.

MOTIVAZIONE

Con decreto ex art. 464 c.p.p. emesso in data 8.03.2024, in Gip in sede disponeva procedersi nei confronti di OMISSIS per rispondere del reato rubricato.

Alla odierna udienza, esaurita l'istruttoria dibattimentale, le parti hanno concluso come da verbale, quindi, il giudice si è pronunciato come da dispositivo di cui ha dato lettura in aula.

Ritiene il giudicante - conformemente alle conclusioni della Pubblica Accusa - che gli elementi di prova acquisiti non siano idonei alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Ed invero, la verifica processuale non ha consentito di raccogliere elementi di fatto idonei a formulare una pronuncia di colpevolezza nei confronti del prevenuto, non essendo emersa la prova certa in ordine alla sussistenza in capo al giudicabile dello stato di alterazione psicofisica dovuta e riconducibile alla assunzione di sostanze stupefacenti, mentre era alla guida del proprio mezzo, per inutilizzabilità degli accertamenti, non essendo stato provato in maniera incontrovertibile che gli stessi siano stati preceduti dall'avviso all'interessato di farsi assistere da un difensore, né risultano ulteriori circostanze che possano fornire un riscontro certo all'ipotesi accusatoria.

Il giorno 1 febbraio 2021 intorno alle ore 11,30, personale della Compagnia C di Popoli interveniva all'altezza del Km 187,100 della S.S. per Tocco da Casauria, dove era stato segnalato un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto l'odierno imputato. Infatti, giunti sul posto, i militari constatavano che l'autoveicolo Volkswagen tg. OMISSIS condotto da OMISSIS, nei pressi di una curva, si ribaltava in seguito all'urto contro un terrapieno; il prevenuto, che all'arrivo dei soccorsi si trovava fuori dall'auto, appariva confuso e visibilmente scosso; nell'occasione rilasciava dichiarazioni in ordine alla dinamica del sinistro; di lì a poco sopraggiungevano gli operatori sanitari del 118 che lo trasportavano al Pronto Soccorso; il paziente che si riportava lesioni guaribili in 30 gg., a seguito di esame tossicologico richiesto dagli agenti operanti, il risultava positivo ai cannabinoidi.

Tanto risulta in fatto dalla deposizione dell'App. OMISSIS e dall'App. OMISSIS, intervenuti in seguito al sinistro, e dai documenti acquisiti (cfr. referto pronto soccorso e analisi cliniche munite di consenso agli accertamenti di pg).

L'App. OMISSIS ha riferito che in quel tratto di strada spesso avvenivano incidenti stradali, precisando era stato il collega ad occuparsi di sentire il OMISSIS e degli ulteriori accertamenti. Nulla ha riferito sulle condizioni del giovane.

L'App. OMISSIS ha riferito che era necessario prestare soccorso al conducente e ripristinare al più presto la viabilità, pertanto aveva proceduto in maniera solerte; ha quindi precisato di aver

parlato con il OMISSIS chiedendogli informazioni sulla dinamica del sinistro, oltre ad informarlo che sarebbe stato trasportato in ospedale e che sarebbe stato sottoposto a prelievo ematico; il teste, più volte sollecitato sia dal P.M. che dalla difesa, pur ricordando di aver inoltrato richiesta di accertamenti urgenti al nosocomio e di aver avuto un colloquio con il prevenuto, che appariva confuso a causa del sinistro, non è stato in grado di confermare se il OMISSIS - prima dello svolgimento degli accertamenti urgenti - sia stato previamente informato della facoltà di farsi assistere da un difensore (artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att.).

Il teste ha quindi concluso dicendo che era stato "un incidente particolare", nel senso che c'era molta confusione e che era necessario liberare la strada, quindi, pur ribadendo il rispetto della procedura da seguire in questi casi in ordine agli avvisi, ha affermato di non ricordare con certezza se nell'occasione tale avviso venne rivolto al OMISSIS.

Del resto tale criticità emerge anche dagli atti, posto che il verbale di accertamenti urgenti, recante la data del 5 febbraio 2021 e priva della sottoscrizione del trasgressore, per ammissione dello stesso teste, sarebbe stato redatto "in un secondo momento", vista la situazione particolarmente impegnativa.

In ogni caso, il teste ha chiarito che il prevenuto "stava un po' confuso solo per l'incidente" e che in quel tratto di strada erano avvenuti numerosi incidenti.

L'imputato ha dichiarato di non aver ricevuto l'avviso di farsi assistere da un difensore prima del prelievo ematico, né dai Carabinieri, né dal personale sanitario.

Orbene, in diritto va premesso che la fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 187 c. strad., nella formulazione vigente all'epoca del fatto, risulta integrata dalla concorrenza di due elementi: l'uno, lo stato di alterazione, capace di compromettere le normali condizioni psicofisiche indispensabili nello svolgimento della guida e concretizzante di per sé una condotta di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale; l'altro, l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, idonee a causare lo stato di alterazione psicofisica. Mentre il primo elemento è obiettivamente rilevabile dagli operanti, potendo per esso valere indici sintomatici, l'altro richiede un accertamento per il quale non è sufficiente la mera osservazione o la descrizione di una determinata sintomatologia, ma è necessario il riscontro di idonee analisi di laboratorio. (vds. Cass. n. 31966 del 20 aprile 2010).

La condotta tipica della contravvenzione ex art. 187, commi primo e secondo, codice della Strada, è quella di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica determinato

dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e non semplicemente quella di chi guida previa assunzione di tali sostanze. Ne consegue che, ai fini della configurabilità del reato "de quo", è necessario un accertamento tecnico-biologico, comprovante l'effettiva alterazione psico-fisica. Diversamente, tale accertamento scientifico non è richiesto per la responsabilità di cui all'art. 186 ("Guida in stato di ebbrezza alcolica"), il quale richiede che vi sia una semplice prova sintomatica dell'ebbrezza o che il conducente del veicolo abbia superato i tassi alcolemici indicati nel comma 2 dell'articolo stesso (Cass. n. 7270 del 10 novembre 2009).

Ai fini dell'accertamento del reato di cui all'art. 187 c. strad., la sussistenza dello stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti non deve necessariamente essere desunta da una certificazione medica, ben potendo essere sufficienti le risultanze degli esami effettuati sui campioni di liquidi biologici, valutate unitamente alle deposizioni raccolte ed al contesto in cui il fatto si è verificato (principio affermato, nella specie, con riferimento da un caso in cui all'esito delle analisi chimiche si accompagnava quanto riferito dai verbalizzanti circa il fatto che l'imputato, al momento in cui era stato fermato, aveva gli occhi lucidi ed arrossati - vds. Cass. n. 48004 del 4 novembre 2009).

Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d'alterazione causato da tale assunzione.

Ebbene, di tale condizione non emerge alcuna prova dagli atti.

Nel caso concreto, pur in presenza di una prova sufficiente in ordine all'effettiva assunzione di stupefacenti da parte dell'imputato, difetta del tutto la prova relativa al fatto che egli guidasse sotto l'effetto degli stessi, nè il referto specifica a quando risale l'assunzione e se essa fosse ancora in grado di alterare o influenzare i comportamenti del OMISSIS al momento dell'incidente stradale. Senza considerare che lo stato confusionale, ben potrebbero ricondursi allo shock derivato dal sinistro e alle lesioni riportate dallo stesso, come peraltro affermato dal teste.

In ogni caso, come preliminarmente evidenziato, non risulta che il prelievo ematico sia stato preceduto dall'avviso di farsi assistere da un difensore.

Va invero osservato che di recente la Suprema Corte ha riaffermato l'ormai consolidato orientamento secondo cui, in caso di richiesta, ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 5, di esami del sangue su soggetto coinvolto in incidente stradale e condotto presso struttura ospedaliera,

al fine di accertare il tasso alcolemico e la presenza di stupefacenti nel sangue, l'esecuzione deve essere preceduta dal "previo avviso" della facoltà di farsi assistere da un difensore, come disposto dall'art. 356 c.p.p. e art. 14 disp. att. c.p.p., non solo nell'ipotesi in cui gli esami del sangue vengano esclusivamente svolti su richiesta della polizia giudiziaria, ma anche nel caso in cui l'accertamento venga richiesto esclusivamente dalla polizia giudiziaria sul campione di sangue prelevato per esigenze diagnostiche di altro genere, disposte dal personale medico, non comprensive della verifica specifica (ex multis, Sez. 4, n. 49371 del 25/09/2018 - dep. 29/10/2018, C, Rv. 274039).

Con sentenza 24 settembre 2024, n. 35705 la Corte di Cassazione penale Sez. VI ha ribadito che il mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente sottoposto a prelievo ematico per l'accertamento del tasso alcolemico rientra tra le nullità a regime intermedio. Ne consegue che, non essendo provato uno degli elementi costitutivi del reato, OMISSIS debba essere assolto dal reato ascrittogli, ai sensi dell'art. 530 secondo comma c.p.p., perché il fatto non sussiste.

Il carico di lavoro dell'Ufficio ha richiesto al previsione di un termine per il deposito superiore a quello ordinario.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve OMISSIS dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Motivazione entro 90 gg.

Pescara, 26.10.2025.

Il Giudice On.  
Francesca Manduzio